

8.2.4.3.7. 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la realizzazione e l'ampliamento di bacini o accumuli di capacità compresa tra i 50.000 e i 250.000 metri cubi (sulla base della complementarità con il PSR nazionale stabilita nell'accordo di partenariato), compresi i relativi sistemi di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo. Nel caso di ampliamento questo dovrà essere di almeno 20.000 metri cubi e dovrà comunque portare la capacità dell'invaso ad un valore compreso tra i limiti dati.

Gli invasi oggetto di intervento dovranno essere dotati di un misuratore dei volumi d'acqua rilasciati per uso irriguo, consentendo così di calcolare i consumi idrici con le moderne tecnologie di monitoraggio.

L'operazione concorre principalmente al fabbisogno F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole) e secondariamente al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) ed è collegata alla focus area 5A. Essa contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso la prevista installazione di misuratori dei volumi d'acqua rilasciati per uso irriguo, consentendo così l'adozione delle moderne tecnologie di monitoraggio che consentono il calcolo del fabbisogno idrico dell'area sottesa al bacino;
- cambiamento climatico, aumentando la resilienza al cambiamento climatico che potrebbe portare all'innalzamento delle temperature e di conseguenza all'aumento dell'evapotraspirazione delle colture. La possibilità di invasare acqua nei periodi di maggiore disponibilità di risorsa permette di superare le ricorrenti criticità idriche che si riscontrano nei periodi estivi e di limitare i prelievi idrici da falda.
- ambiente, concorrendo - grazie a maggiori disponibilità irrigue - a garantire nel corpo idrico sotteso il deflusso minimo vitale.

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale con modalità a bando.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo a fondo perduto destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- direttiva quadro sulle acque;
- Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (bacino idrografico di riferimento per il Piemonte) e Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte (PTA);
- legge regionale n. 21/1999 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione);
- legge regionale n. 40/98 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Consorzi irrigui gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 21/1999 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) e gli organismi gestori dei canali irrigui del demanio regionale.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Costi per la realizzazione e l'ampliamento di bacini o accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.

La valutazione della ragionevolezza delle spese ammissibili sarà eseguita tramite l'uso del prezzario regionale (aggiornato annualmente), il confronto tra preventivi, l'analisi dei prezzi. L'aggiudicazione dei lavori avverrà mediante gare a evidenza pubblica secondo le norme regionali e nazionali vigenti. Non si utilizzeranno costi semplificati.

Tutte le opere oggetto di sostegno dovranno essere fatturate. I costi ammissibili devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di invasi con accumulo minimo pari a 50.000 metri cubi:

- invasi in alveo creati da sbarramenti o traverse permanenti anche meccanizzate;
- invasi fuori alveo.

Sono esclusi gli interventi a favore delle singole aziende agricole. In linea con l'Accordo di partenariato l'ammissibilità al sostegno è limitata agli invasi di dimensione inferiore a 250 000 metri cubi.

In conformità all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la realizzazione delle opere deve essere preceduta da una valutazione/verifica dell'impatto ambientale qualora ricada negli interventi normati ai sensi della l.r. 40/98 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di realizzazione di invasi con relativi

impianti di distribuzione dovrà essere garantito un risparmio idrico potenziale almeno del 10%.

Ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, l'Accordo di partenariato prevede inoltre il recupero dei costi dei servizi idrici. A tale scopo sono in corso di definizione le linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa e la revisione dell'analisi economica per l'utilizzo idrico. Successivamente al recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali, nel caso di fornitura dell'acqua, verrà prevista un'estensione dell'uso dei prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati da adattare alle condizioni specifiche del territorio regionale.

A riguardo del recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione) è da evidenziare che i consorzi irrigui del Piemonte, di natura privata, ottemperano alle prescrizioni dell'Accordo di partenariato sopra riportate. Gli utenti dei consorzi irrigui piemontesi, infatti, partecipano alla copertura totale delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria del consorzio, non usufruendo di alcun finanziamento pubblico.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno elaborati privilegiando:

- le aree regionali che evidenziano le maggiori criticità irrigue;
- gli interventi che garantiscono le maggiori performance di risparmio idrico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 95% della spesa ammessa sostenuta per gli investimenti. L'importo di spesa massimo ammissibile per singolo beneficiario è pari a 800 mila euro. Rimangono a carico del beneficiario la parte di spesa non coperta da contributo pubblico, l'IIVA, le spese generali e le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1 - procedure di gara per beneficiari privati

R3 - sistemi di verifica e controllo adeguati

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R4 - appalti pubblici

R9 - domande di pagamento

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R1 - procedure di gara per beneficiari privati. Nella fase precedente alla ricezione delle domande verrà effettuata attività di informazione nei confronti dei beneficiari sulle procedure di gara.

R3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R4 - Nella fase precedente alla ricezione delle domande verrà effettuata attività di informazione nei confronti dei beneficiari sulle procedure di gara relative agli appalti pubblici.

R9 - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.